



**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC N. 17 DEL 12.03.2020**

**COMUNE DI APRICENA**  
(PROVINCIA DI FOGGIA)

Assessorato Urbanistica e Territorio

Assessorato Attività Produttive

Assessorato Servizi alla Città

***REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O  
PRIVATO GRAVATO DA USO PUBBLICO MEDIANTE CHIOSCHI***

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CC N. 17 DEL 12 MARZO 2020**

# PARTE I

## DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

### Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

**Suolo pubblico:** il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio comunale e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato e i tratti di strada gravati di servitù di uso pubblico.

**Occupazioni di suolo pubblico:** quelle relative alle strutture normate dal presente regolamento.

**Suolo di proprietà comunale:** il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del comune di Apricena;

**Chiosco:** manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di prodotti tipici, la vendita di quotidiani e/o periodici, ecc.;
- b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (box informazioni, biglietterie, cabine telefoniche o simili);

**Attività commerciali e pubblici esercizi:** per attività commerciali si intendono le attività autorizzate per il commercio su aree pubbliche nonché per la rivendita di quotidiani e/o periodici; per pubblico esercizio si intende l'attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande.

### Art. 2 – FINALITÀ

1. L'occupazione del suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino che stabilisce in particolare:
  - i criteri di collocazione e inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale;
  - la procedura per il conseguimento della specifica concessione di occupazione suolo pubblico a titolo precario.

### Art. 3 - MODALITÀ PER LE RICHIESTE

1. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria redatta ai sensi del successivo art. 4, titolari di attività commerciali o di pubblico esercizio, che intendano collocare, un chiosco dovranno ottenere: concessione comunale di suolo pubblico a titolo precario e permesso di costruire.
2. Per l'ottenimento del permesso di costruire gli interessati dovranno presentare domanda conforme al modello allegato, e n° 3 copie del progetto redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza.

**3. Il progetto dovrà essere composto da:**

**a. progetto, recante:**

- tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi carrai.
- planimetrie dell'area come estratto dello strumento urbanistico vigente in scala 1:2000; carte catastali individuanti il foglio di mappa e la particella su cui verrà inserito il chiosco.
- illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a filistradali e/o di fabbricazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti altresì in almeno due situazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente.
- le caratteristiche della struttura di norma in scala 1:50;

Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

**b. relazione tecnico illustrativa;**

**c. fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12, del tipo a sviluppo non istantaneo) del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;**

**d. certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio ovvero dichiarazione sostitutiva;**

**e. Entro 60 giorni dalla data di installazione del chiosco, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare all'Ufficio Tecnico idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato minimo 9x12, del tipo a sviluppo non istantaneo - della struttura installata. La documentazione fotografica presentata nei termini sopra indicati sarà indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.**

**4. Per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico è necessario presentare:**

istanza formale (in bollo) indirizzata all'ufficio contratti indicante i seguenti dati: tipologia dell'attività da insediarsi, esatta indicazione dell'ubicazione dell'attività da insediarsi e fotografie dell'area, riferimenti relativi al bando (data e numero) di cui il richiedente è aggiudicatario, numero e data permesso di costruire precedentemente rilasciato dal Comune di Apricena.

**5. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione del suolo pubblico, la domanda va presentata all'Ufficio Protocollo almeno 60 giorni prima. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal protocollo apposto all'arrivo.**

### **Art. 4 – BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI CHIOSCHI**

**1. L'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi nelle zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari, verrà effettuato periodicamente dalla Giunta Comunale che provvederà successivamente attraverso l'emanazione di apposito bando all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione dei chioschi.**

**2. Nel caso di rimozione di un chiosco esistente successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, per scadenza o rinuncia del concessionario, l'area libera verrà assegnata tramite bando, come evidenziato al comma precedente e con le modalità di seguito definite.**

**3. Il bando deve contenere almeno:**

**a. l'indicazione delle aree atte alla collocazione di chioschi.**

**b. la superficie e le caratteristiche delle aree di cui al punto 1)**

- c. i seguenti elementi di valutazione al fine dell'attribuzione del punteggio e delle successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti, in ordine di priorità:

**tipologia del servizio in funzione delle singole aree:**

- somministrazione alimenti e bevande;
- vendita di prodotti locali;
- rivendita di quotidiani e/o periodici;

**residenza sul territorio comunale dell'istante:**

- più di 10 anni;
- da 5 a 10 anni;
- da 1 a 5 anni;
- meno di 1 anno;
- residente in altro comune

- d. le modalità di presentazione della domanda;
- e. le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;
- f. l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari con particolare attenzione agli artt. 5, 6 e oltre che alla parte II, del presente regolamento, comporta l'automatica revoca dell'assegnazione;
- g. l'indicazione che a parità di punteggio e requisiti verrà tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa in ogni sua parte;
- h. ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività "consentite" o "orientate" verso elementi innovativi di presenza commerciale sul territorio, potranno essere stabilite in apposito atto di indirizzo della Giunta comunale, che, di norma, deve precedere la determina gestionale di approvazione del bando e dello schema di contratto di concessione. La Giunta comunale per facilitare l'avviamento di impresa, potrà agevolare l'imprenditoria giovanile, riservando la partecipazione al bando a giovani che decidono di avviare un'attività in proprio per la prima volta. Per "giovanile" si intende l'impresa individuale gestita esclusivamente da giovani tra i 18 e i 30 anni, la società di persone e la società cooperativa costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani con un'età fino ai 30 anni, nonché la società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a giovani tra i 18 e i 30 anni e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da giovani con un'età fino ai 30 anni. Il requisito relativo all'età deve sussistere alla data di scadenza del bando.
- i. il canone di occupazione del suolo pubblico;
- l. il canone di occupazione del suolo pubblico;
- m. le caratteristiche dimensionali del chiosco;
- n. le attività ammesse.
- o. la valutazione architettonica del chiosco**

## **ART. 5 - CRITERI DI COLLOCAZIONE**

1. La collocazione di chioschi sarà di norma prevista quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, (carenza del servizio attività necessarie), costituirà elemento di valorizzazione dell'arredo urbano.
2. Le localizzazioni dovranno privilegiare gli assi pedonalizzati e altri luoghi dotati di ampie banchine per il passeggio, nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada.

3. Pertanto la collocazione del chiosco sarà preclusa:
  - a) dove la sua presenza impedisca in tutto od in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio;
  - b) addossato o ancorato all'edificato.
  - c) in adiacenza ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in adiacenza ad spazi già assegnati all'esercizio del commercio permanente su aree pubbliche;
  - d) non compatibilità con le disposizioni del vigente codice della strada.
4. I chioschi, da realizzare secondo le tipologie previste dal bando di cui all'art. 4 e secondo le modalità indicate nella parte II, dovranno possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto specificatamente indicato, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

### **ART. 6 - MODALITA' PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI.**

1. La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 20 (venti) con possibilità di rinnovo per altri dieci da parte della Giunta Comunale.  
La concessione o la locazione a terzi è possibile solo dopo il 5° anno e previo assenso del Comune di Apricena.
  2. Per quanto riguarda i chioschi, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, si potrà chiedere il rinnovo, per un periodo non superiore a 10 anni, a seguito di formale istanza da presentarsi all'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della scadenza, allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, con la quale si attesti che la struttura è identica a quanto autorizzato con atto precedente. La richiesta di rinnovo successivamente alla prima potrà essere reiterata per massimo altre due volte quindi per massimo vent'anni.
  3. All'istanza dovranno essere allegate almeno n. 4 fotografie, formato minimo cm.9X12, del tipo "a sviluppo non istantaneo", di ogni prospetto del chiosco. Dovrà essere inoltrata copia della ricevuta di versamento del corrispettivo per l'utilizzo del suolo di proprietà o in disponibilità comunale di cui all'art. 1, anche quando l'istanza riguardi la semplice sostituzione o la sostituzione e rilocalizzazione di un chiosco esistente.
  3. Alla scadenza della concessione, la struttura se rientrando nella tipologia prevista dal presente regolamento dovrà essere rimossa e l'area riassegnata nei modi e termini di cui al presente regolamento oppure ceduta in proprietà al Comune.
  4. Nel caso in cui non venga presentata istanza di rinnovo, la concessione di suolo pubblico cessa e il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente alla installazione del manufatto.
  5. Per i chioschi esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, in presenza di concessioni di suolo in corso o in attesa di rinnovo, qualora la struttura sia in contrasto con il presente regolamento, potranno usufruire delle stesse possibilità di cui ai punti 1 e 3 del presente articolo se vengono adeguati al presente regolamento. In caso contrario, potranno usufruire di un solo rinnovo di 5 anni, alla scadenza dei quali la concessione cessa con l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
- L'area resa disponibile verrà assegnata con le modalità previste al precedente art.4.

### **ART. 7 – NORME GENERALI**

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi per attività di vendita di quotidiani e/o periodici (edicole), di prodotti tipici e attività di somministrazione di

alimenti e bevande, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4, comma 3, lettera h). Il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo di cui all'art. 1, comma 1, punto b.

2. La concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire non costituiscono automaticamente titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero per ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
3. La concessione sarà vincolata all'ottenimento dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287 del 25/08/91 e s.m.i. o dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica ai sensi del Decreto legislativo n. 114 del 31/03/98, ovvero per ogni altro titolo autorizzativo in materia produttivo-commerciale.
4. In caso di non ottenimento delle autorizzazioni di cui sopra la concessione di occupazione di suolo pubblico e il permesso di costruire decadono a tutti gli effetti.
5. Ciascun chiosco potrà essere installato solo ad avvenuto rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e del permesso di costruire; la attività prevista potrà essere avviata solo dopo il rilascio del relativo titolo abilitativo,
6. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso o anche temporaneamente delocalizzato qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per ragioni di pubblico interesse o necessità.
7. L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita (prodotti tipici quotidiani e/o periodici) ovvero la somministrazione di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia.
8. E' vietata ogni forma di sub concessione o locazione a terzi anche se a titolo di mero comodato dell'impianto.
9. La concessione alla scadenza, salvo rinnovo, decade automaticamente.
10. Non potranno essere modificate le attività svolte nei chioschi rispetto a quanto autorizzato dall'Amministrazione comunale, fatte salve motivate disposizioni derogatorie della Giunta comunale.
11. I chioschi sede di rivendita di quotidiani e/o periodici potranno prevedere l'abbinamento con categorie merceologiche affini quali cartoleria, forniture per ufficio, giochi e giocattoli.
12. I chioschi il cui investimento documentato a consuntivo risulti essere inferiore ad Euro 20.000,00 dovranno obbligatoriamente versare al Comune il canone concessorio per occupazione di suolo pubblico con le modalità e i termini di cui al presente regolamento provvedendo al termine della Concessione a rimuovere la struttura e a ripristinare lo stato dei luoghi ante opera.
13. I chioschi il cui investimento documentato a consuntivo risulti essere superiore ad Euro 20.000,00 saranno esonerati dal versamento al Comune del Canone concessorio per occupazione di suolo pubblico a fronte dell'obbligo al termine del periodo concessorio di trasferire in proprietà la struttura realizzata al Comune di Apricena affinché lo stesso provveda alla sua riassegnazione con le modalità e i termini di cui al presente regolamento;

### **ART. 8 – REVOCHE E DIVIETI**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente e dai Regolamenti comunali.
2. Il Concessionario incorre nella sanzione della decadenza:
  - a. per mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;

- b.* se l'occupazione non viene effettuata entro sei mesi dalla data di decorrenza della concessione di suolo pubblico e non vi sia inizio dell'attività commerciale entro i successivi due anni;
  - c.* per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione e/o locazione a terzi;
  - d.* per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - e.* per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzativo produttivo-commerciale.
3. La pronuncia di decadenza, da notificarsi a mezzo di provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Contratti, comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
  4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile anche quando per omissione di manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti obsoleta o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni non autorizzate rispetto al progetto approvato.
  5. L'occupazione abusiva del suolo pubblico, con chioschi non autorizzati o non rimossi a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione, dai regolamenti comunali e dalla legislazione vigente.

## **PARTE II**

### **PRESCRIZIONI TECNICHE, MODALITA' COSTRUTTIVE E VINCOLI**

#### **ART. 9 - SCELTA DELLA TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO**

1. La soluzione scelta dovrà rispondere alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e nel contesto urbano di riferimento e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.
2. Per il particolare ambito urbano in cui il chiosco andrà inserito, il progettista dovrà prestare attenzione nell'assegnare al manufatto dimensioni corrette (quando di queste ne sia prevista la variabilità) con specifico riferimento allo spazio utile risultante nell'intorno a seguito della collocazione del chiosco nell'area proposta.
3. Le dimensioni del manufatto dovranno sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento o da quelle più restrittive eventualmente previste nel bando di cui all'art. 4.
4. La dimensione scelta, le dimensioni, i materiali e le coloriture devono essere in armonia con l'area di inserimento. Il progettista dovrà inoltre indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche. Particolare attenzione dovrà essere prestata nella scelta dei materiali di rivestimento che dovranno tenere conto dell'utilizzo della PIETRA DI APRICENA.
5. Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada; per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato valgono quelle del presente regolamento, in deroga anche a quanto disposto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
6. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte di vendita ed a mt. 0,60 sulle altre fronti, con un minimo di 0.30 mt. su tutti i fronti del manufatto. Inoltre, qualora da parte degli uffici comunali preposti all'istruttoria, vengano accertate particolari condizioni del lotto

di intervento, per chioschi concentrati in un'unica area e per eventuali esigenze tecniche di montaggio e manutenzione, la profondità della copertura sui fronti non di vendita può essere estesa fino a mt. 1,20.

7. La superficie complessiva del chiosco, misurata dalla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, non dovrà superare la superficie convenzionale concessa per ogni singola area per un massimo, ove l'area lo consenta, di **100** metri quadrati per quelli di nuova individuazione da effettuarsi attraverso apposito bando. La TOSAP o il canone di locazione verrà pagato sulla superficie del chiosco, comprensiva del tetto. La superficie del chiosco, dovrà includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici. Potrà essere concessa, per quelli in cui viene esercitata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, durante la sola stagione estiva, l'occupazione di una maggiore superficie sino ad un massimo di 50 metri quadrati per l'installazione di dehors a cielo aperto; tale superficie potrà essere coperta esclusivamente con ombrelloni. I chioschi dovranno rispettare i disposti della Legge 13/89 ed in particolare dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche.

### **ART. 10 - QUALITÀ DEL MANUFATTO**

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizie di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali. Il chiosco dovrà fregiarsi del logotipo del Comune di Apricena esposto sul lato esterno di maggiore visibilità.
3. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare inquinamento luminoso o abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. Le chiusure esterne sono realizzabili con serrande metalliche o legno.
5. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
6. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
7. Non è consentito l'uso di sistemi espositivi automatizzati (tipo display).
8. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
9. È consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.
10. È consentito l'inserimento di un elemento-segnaletto (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto,



di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.

11. È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende, che saranno oggetto di autorizzazione specifica e in conformità al Regolamento Edilizio; l'area sottostante non potrà essere occupata con alcun tipo di materiale o utilizzata come dehors.

### **ART. 11 - MATERIALI E COLORITURE**

1. Premesso che le scelte progettuali dovranno essere verificate ed illustrate in sede di progetto, comunque: non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale, in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali simili, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni simili, le coloriture debbono integrarsi nell'ambiente in cui il chiosco è inserito.

### **ART. 12 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI**

1. Il rilascio del permesso di costruire per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità previste dai regolamenti locali e dalle leggi vigenti.

**ALLEGATO A**

**SCHEMA DI DOMANDA**

CITTA' DI APRICENA  
**Provincia di Foggia**  
All'Ufficio Urbanistica  
All'ufficio Polizia Municipale  
All'ufficio Servizi alla Città  
All'Ufficio Contratti  
del Comune di APRICENA

**OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO E PERMESSO DI COSTRUIRE PER INSTALLAZIONE CHIOSCO.”**

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (C.F./P.IVA  
\_\_\_\_\_), telefono \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

alla S.V. la concessione per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico e permesso di costruire delle dimensioni di \_\_\_\_\_ per la posa di un chiosco prefabbricato, da adibire a \_\_\_\_\_ su terreno sito in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_, come previsto nel progetto che si allega in n. 3 copie, redatto da professionista abilitato iscritto all'albo di appartenenza \_\_\_\_\_ en. 2 copie di un'ulteriore elaborato grafico di inquadramento territoriale.

Fa presente che nella redazione di tale progetto è stata osservata la normativa prevista dal "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico mediante chioschi" approvato con deliberazione Consiliare n. del \_\_\_\_\_, nonché le disposizioni stabilite nel bando di gara del \_\_\_\_\_.

Fa presente altresì che il sottoscritto è inserito nella graduatoria di cui al bando di gara del \_\_\_\_\_ in posizione utile per la concessione.

Apricena, lì \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

**IL RICHIEDENTE**